

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.6.2021 La Nuova Procedura Civile, 3, 2021



Cambio del proprio professionale senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, conseguenze

Tra i requisiti per l'iscrizione all'albo, vi è quello di "avere il <u>domicilio</u> professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine" (art. 17, comma 1, lett. c, L. 247/12), che "di regola" corrisponde con il luogo in cui l'avvocato svolge la professione in modo prevalente (art 7, comma 1, L. 247/12). Qualora il professionista cambi il proprio domicilio professionale, senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, può prospettarsi: 1) l'apertura di un procedimento di verifica dei requisiti di cancellazione, nel corso del quale l'interessato potrà esercitare i propri diritti partecipativi, fornendo chiarimenti, senza che la cancellazione possa essere automatica; 2) l'apertura di un procedimento disciplinare, in ragione del rilievo deontologico della condotta, per mancanza di collaborazione con le istituzioni forensi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 68 del 18 giugno 2020 (pubbl. 29.12.2020)

...omissis...

N° 73/19 R.G. RD n. 68/20

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

, , , ,	
- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	66
- Avv. Ettore ATZORI	66
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	44
- Avv. Giampaolo BRIENZA	44
- Avv. Francesco CAIA	u
- Avv. Patrizia CORONA	66
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	44
- Avv. Francesco GRECO	**
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	"
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	"
- Avv. Gabriele MELOGLI	"
- Avv. Francesco NAPOLI	"
- Avv. Giovanna OLLA'	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Alessandro PATELLI	и
- Avv. Stefano SAVI	55
- Avv. Carolina Rita SCARANO	"
- Avv. Francesca SORBI	66
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	66

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Romano, ha emesso la seguente

SENTENZA

sul reclamo elettorale proposto dall'Avv.	(C.F.:	i), nato a
il	, con studio in	
, in proprio nonché quale procuratore	e di se stesso ex art. 86 c.p.c	.;

- avverso la proclamazione degli eletti, avvenuta il 19 luglio 2019, per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per il quadriennio 2019-2022, nonché avverso tutti gli atti

connessi, presupposti e consequenziali in relazione alla proclamazione dell'Avv. - il reclamante, Avv. è comparso personalmente; , è presente il suo difensore, Avv. Giovanni Delucca; per la reclamata, Avv. - per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, regolarmente citato, nessuno è presente; udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli; - inteso il P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento del reclamo; - il reclamante, Avv. ha concluso, in adesione alle conclusioni del P.G., per l'accoglimento del reclamo; in via incidentale e/o in subordine, ha richiesto una eventuale attività istruttoria da parte del C.N.F.; - l'Avv. Giovanni Delucca, per la reclamata Avv. ha concluso per il rigetto del reclamo. **FATTO** Con ricorso depositato il 28/07/2019 (a mezzo PEC presso il COA e presso il CNF), l'Avv. , candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per il quadriennio 2019/2022 ha proposto, in proprio, reclamo contro la proclamazione degli eletti, avvenuta il 19/07/2019, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali

Ha dedotto che quest'ultima aveva presentato la propria candidatura, poi risultando eletta, sebbene non avesse più domicilio professionale in Teramo bensì in Pescara, dove aveva spostato da tempo la sua residenza e lo studio professionale principale. Ha ritenuto, il reclamante, che l'Avv. avrebbe dovuto richiedere la sua iscrizione all'Albo tenuto dal COA di Pescara e in ogni caso, considerato che sussistevano i presupposti per la cancellazione d'ufficio dall'albo, in quanto risultava venuto meno uno dei requisiti di iscrizione – quello di cui all'art. 17, co. 1, lett. c) L. 247/12 relativo al domicilio professionale nel circondario di Tribunale ove ha sede il COA – la sua elezione doveva ritenersi affetta da nullità.

in relazione alla proclamazione dell'Avv.

Il reclamante, quindi, ha denunciato la violazione degli artt. 7 (domicilio professionale), 15 (Albi, elenchi e registri) e 17 (iscrizione e cancellazione) della L. 247/12 nonché delle disposizioni del DM 16 agosto 2016, n. 178, che ha dettato le modalità di tenuta ed aggiornamento dell'albo, le modalità di iscrizione e trasferimento, nonché i casi di cancellazione e le relative impugnazioni.

Ha evidenziato, in particolare, che l'Avv. dopo aver spostato la propria residenza nonché il proprio domicilio professionale in Pescara, stabilendovi la sede principale del proprio studio, abbia mantenuto in Teramo solo un mero recapito, all'interno di un ufficio del tutto diverso (un CAF), senza porre alcuna targa, senza la disponibilità di un citofono né di una cassetta postale personale, e senza neppure un numero dedicato di rete fissa ma solo un'utenza cellula-

re. Avrebbe dovuto, invece, l'Avv. , secondo la tesi del reclamante, provvedere a comunicare, ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 17, comma 8 della legge professionale, le variazioni tempestivamente al COA di Teramo e richiedere, altresì, la sua iscrizione all'albo tenuto dal COA di Pescara, in quanto non sussisteva alcuna autonoma attività professionale nel circondario dove si candidava e risultava eletta. Di conseguenza, la sua domanda di candidatura doveva
considerarsi nulla e/o annullabile, in quanto sussistevano i presupposti per la cancellazione
d'ufficio dall'albo tenuto dal COA di Teramo, per difetto del requisito del domicilio professionale.
Ha sostenuto, l'Avv. , di avere uno specifico interesse alla pronuncia in quanto suc-
cessivamente alla proclamazione degli eletti rassegnava le proprie dimissioni l'Avv.
e gli subentrava l'Avv. prima dei non eletti, per cui l'annullamento
dell'elezione dell'Avv. comporterebbe il subentro dell'odierno ricorrente, col-
locato quale primo soggetto utile in graduatoria dei primi dei non eletti.
Ha chiesto, pertanto, che il CNF pronunci la nullità dell'elezione dell'Avv.
e, per l'effetto, dichiari il suo subentro.
=====00000======
Con memoria depositata a mezzo PEC in data 08/11/2019, si è costituita, in qualità di con-
trointeressata, l'Avv. Giovanni Delucca, la
quale ha eccepito l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza del reclamo, chiedendo altresì
la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite nonché alla condanna per lite teme-
raria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
In particolare, l'Avv. ha eccepito:
1) l'inammissibilità del reclamo per omessa notifica nel rispetto del termine decadenziale;
2) l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse, poiché l'unica censura avanzata non
risulta relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali;
3) l'inammissibilità del reclamo per definitivo rigetto del ricorso amministrativo presentato al
COA di Teramo dall'Avv. avente ad oggetto la richiesta di cancellazione d'ufficio
dell'odierna controinteressata;
4) l'infondatezza nel merito del reclamo, poiché l'Avv.
ramo;
5) ha richiesto, quindi, la refusione delle spese di lite e il risarcimento del danno, ai sensi
dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per temerarietà della lite.
Con detta memoria, l'Avv. ha prodotto una serie di documenti, da cui emerge
che il reclamante, in data 29/07/2019, presentava "esposto" al COA di Teramo, chiedendo di ve-
rificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di iscrizione della collega e, in particolare, quello rela-
tivo al domicilio professionale, evidenziando come la stessa aveva da tempo spostato la propria
residenza e avviato il proprio studio professionale principale in Pescara.

L'Avv. informata dal C.O.A. di Teramo dell'esposto-richiesta con PEC del 02/08/2019, presentava a detto C.O.A. osservazioni e chiarimenti in data 27/08/2019, rilevando che la legge professionale consente di poter fissare il proprio domicilio professionale in un luogo diverso da quello di residenza; precisava di aver spostato per motivi personali la propria residenza a Pescara dal 07/11/2018 per mere esigenze abitative, con contratto di locazione registrato ad uso abitativo, e riferiva di non avere alcuno studio professionale in tale località, ma di esercitare la professione in modo prevalente in provincia di Teramo. Riferiva inoltre di avere presso lo studio un'utenza fax. In data 11/09/2019 produceva una serie di documenti, tesi a dimostrare la sussistenza del domicilio professionale in Teramo, quali il contratto ad uso abitativo dell'immobile in Pescara, una attestazione della ASL di Teramo relativa al conferimento di incarichi negli ultimi dieci anni, un'attestazione del contratto di utenza per la linea fax, foto del portone di ingresso e citofono dello stabile in Pescara, nonché tre dichiarazioni testimoniali (del Presidente dell'associazione presso la quale ha sede il proprio studio, di un cliente nonché di una vicina).

Alla seduta del 17/10/2019 l'Avv. veniva sentita personalmente dal COA di Teramo e ribadiva di possedere tutti i requisiti per mantenere l'iscrizione, precisando che la maggior parte delle cause patrocinate e degli affari trattati atteneva al circondario di Teramo. II COA, acquisiti i documenti prodotti e sentita l'interessata, riteneva perciò di dover considerare il domicilio professionale dell'Avv. nel circondario di Teramo e che pertanto ella poteva conservare la propria iscrizione all'albo; decideva, quindi, il non luogo a provvedere sull'esposto dell'Avv.

DIRITTO

1- È necessario, in primis, esaminare una serie di questioni preliminari sollevate dalla reclamata.

1a- La stessa ha eccepito la inammissibilità del reclamo per omessa notifica, nel rispetto del termine decadenziale.

L'eccezione è infondata.

Dalla documentazione in atti non emerge, invero, se il reclamante abbia notificato il reclamo all'Avv. che, tuttavia, ne aveva avuto notizia, probabilmente nel corso del procedimento amministrativo avviato dal COA di Teramo a seguito dell'esposto dell'odierno reclamante, del 27 luglio 2019, avente ad oggetto la richiesta di cancellazione della Collega per difetto del requisito della residenza e del domicilio professionale nel circondario di competenza del COA di Teramo.

Sul punto specifico, la giurisprudenza domestica ritiene da tempo ammissibile il reclamo tempestivamente proposto, anche se non notificato, in quanto compete poi al CNF, quale giudice, disporre eventualmente l'integrazione del contraddittorio (CNF, sent. n. 91/2012; v. anche

Cass. Civ. - Sez. Un., n. 9069/2003).

1b- La reclamata ha eccepito, ulteriormente, l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse, poiché l'unica censura svolta non risulta relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Ha ritenuto, quindi, che la questione non fosse collegata al procedimento elettorale e, pertanto, il reclamante avrebbe dovuto -come ha effettivamente fatto con l'esposto presentato al COA di Teramo il 29 luglio 2019-, approfondirla in sede del tutto diversa.

Anche questa eccezione è infondata.

L'Avv. infatti, nell'impugnare la proclamazione dei risultati elettorali, ha censurato in realtà l'attività della Commissione elettorale, non ritenendo -il reclamante- sussistente in capo all'Avv. il requisito fondamentale per candidarsi ed essere eletto, vale a dire l'iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto dal COA di Teramo.

Pertanto, esisteva - ed esiste - ad avviso del Collegio, l'interesse al reclamo che risiede nella possibilità, da parte del ricorrente, di subentrare, in caso di accoglimento, all'eletta ove effettivamente non sussistenti i requisiti di candidabilità – eleggibilità.

- 2- Risolte le questioni preliminari sopra esposte, passando alla disamina del merito, il Collegio ritiene che il reclamo proposto dall'Avv. non possa trovare accoglimento per i motivi qui di seguito specificati.
- 2.c- Si rammenta che l'elettorato passivo per le elezioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati è disciplinato dall'art. 3, comma 3, primo periodo della L. 113/2017, che così dispone: "3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento".

E' necessario, pertanto, che il candidato risulti iscritto all'albo tenuto dal COA presso cui si candida.

L'art. 17, comma 1, L. 247/12 elenca i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione all'albo, tra i quali figura, alla lettera c), quello di "avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine".

A fornire una definizione, seppure non del tutto esaustiva, di domicilio professionale è la stessa Legge professionale, all'art 7, comma 1, che prevede che "di regola" corrisponde con il luogo in cui l'avvocato svolge la professione in modo prevalente.

Il reclamante lamenta che l'Avv. abbia violato l'art. 7 L. 247/12, che fornisce la definizione di domicilio professionale (comma 1), omettendo di comunicare tempestivamente la variazione al COA di appartenenza, violazione che costituisce, peraltro, illecito disciplinare (comma 6).-

Non è possibile, ad avviso del Collegio, in questa sede, valutare tali censure: trattasi, infatti, di censure relative ad aspetti del tutto estranei al procedimento elettorale e comportamenti che,

semmai, potrebbero avere rilevanza disciplinare.

L'Avv. _________-e dunque la relativa proclamazione-, siano da considerarsi nulle e/o annullabili, poiché sussistevano i presupposti per la cancellazione d'ufficio dall'albo, in quanto risultava venuto meno uno dei requisiti di iscrizione, quello del domicilio professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera C, L. 247/12.

Sul punto, occorre precisare che la cancellazione dall'albo per il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione costituisce l'esito di un procedimento, avviato su istanza dell'iscritto ovvero d'ufficio –al quale l'iscritto viene invitato a partecipare-, che si conclude con una delibera, appunto, di cancellazione dall'albo sussistendone i presupposti.

Nei procedimenti avviati d'ufficio, disciplinati dall'art. 17, comma 12, L. 247/12, il COA deve invitare l'iscritto a fornire eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni, e l'interessato può chiedere di essere sentito personalmente.

Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di adozione della delibera che, ai sensi del comma 13 del medesimo art. 17, deve essere notificata all'interessato (le modalità sono stabilite dall'art. 10 del D.M. 178/16). In difetto di una delibera, pertanto, l'iscritto non può considerarsi cancellato dall'albo e, quindi, può continuare a svolgere la propria attività professionale, nonché ad esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo garantito dalla legge.

Qualora il professionista abbia effettivamente variato il proprio domicilio professionale, senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, può semmai prospettarsi: 1) l'apertura di un procedimento di verifica dei requisiti di cancellazione, nel corso del quale l'interessato potrà esercitare i propri diritti partecipativi, fornendo chiarimenti, senza che la cancellazione possa essere automatica; 2) ovvero, anche in concomitanza, prospettarsi l'apertura di un procedimento disciplinare, in ragione del rilievo deontologico della condotta, per mancanza di collaborazione con le istituzioni forensi.

Nel caso di specie, come risulta dalla memoria di costituzione della controinteressata e dai documenti allegati –deduzioni e documenti non contestati dal reclamante-. Il COA di Teramo ha aperto un procedimento amministrativo di verifica dei requisiti di iscrizione dell'Avv. , al fine di accertare la sussistenza del domicilio professionale in Teramo, procedimento conclusosi in modo positivo.

Alla luce delle considerazioni svolte, la censura avanzata dal reclamante, che ha eccepito il difetto dei requisiti per l'iscrizione all'albo e la sussistenza dei "presupposti per la cancellazione d'ufficio in difetto di rituale e doverosa richiesta da parte dell'Avv. (cfr. pag. 4 del reclamo), risulta priva di pregio.

Da un lato, infatti, al momento della proposizione del reclamo non risultava intervenuto alcun provvedimento di cancellazione nei confronti della reclamata; dall'altro, il procedimento amministrativo presso il COA di Teramo, di verifica dei requisiti di iscrizione, ha avuto esito positivo, ritenendo che l'Avv. abbia il proprio domicilio professionale in Teramo.

- 2.d- Le istanze istruttorie in via incidentale e/o in subordine avanzate dal reclamante, vanno respinte essendo assorbite dalle ragioni addotte in parte motiva.
- 3- La novità delle questioni conduce a rigettare la domanda di condanna alle spese e quella ulteriore di responsabilità processuale aggravata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, visto l'art. 36 della I. n. 247/2012,	
rigetta il reclamo promosso dall'Avv. nei confronti dell'Avv.	;
rigetta la domanda di condanna alle spese e quella ulteriore di responsabilità processuale	ag
gravata proposte dall'Avv. nei confronti dell'Avv.	
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità d	ni it
formazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettro	nica
sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati ripo	ortat
nella sentenza.	

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2019.

IL SEGRETARIO f.f. f.to Avv. Daniela Giraudo IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 18 giugno 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria